

ACC 10000/146/112

LSC/421 (U)

COLLECTIVE AGREEMENT

Ap 1945

421 (U)

COLLECTIVE AGREEMENTS - TERNI - INDUSTRIAL WORKERS

Apr 1945

Transmittal Working
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

13 APR 1943

194

Ufficio Segreteria

Prot. N. 6264 Ba/sa

Allegati N. 1

OGGETTO:

Accordo salariale lavoratori
industria prov. di Terni.

ROMA, li
VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2-3-4

Terni

A Mister WILLIAM BRAINE
Direttore Sottocommissione Alleata del Lavoro
ROMA

Trasmettiamo l'unita copia di accordo salariale intervenuto fra la Camera Confederale del Lavoro di Terni e l'Associazione fra gli Industriali locale.

Distinti saluti.



1250

LA SEGRETERIA

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DELLA "NUOVA INDENNITA' DI CARO VITA"
IN FAVORE DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA PROVINCIA

L'anno 1945, il giorno 29 del mese di marzo, in Terni, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali,

tra
 l'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Presidente Comm. Adolfo B. ecc., assistiti dai signori Ing. Vittorio De Caspari - Vice Presidente della stessa Associazione, Ing. Guido De Blasio, Raffaele Prosciatti, Italo Taddei Membri del Consiglio Direttivo della stessa Associazione, Ing. Pietro Costanzi Presidente del Sindacato Provinciale costruttori, Ing. Luigi Agati, Ing. Lamberto Bemporad, Geom. Mario Lucioni, Industriali Costruttori, Dr. Giuseppe Caracciolo, Segretario della stessa Associazione;

e
 la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dai suoi Segretari signori Francesco Ciuffoletti, Rutilio De Angelis, Innes Vinvenzo, assistiti dai signori, Emanoel Desideri, Egidio Mancini, Filippo Micheli, Giuseppe Bolli, Membri del Comitato Direttivo della stessa Camera Confederale; Vincenzo Servi Segretario della Camera del Lavoro di Terni.

Conformemente ed in esecuzione alle direttive di massima impartite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro con accordo sottoscritto in data 24 febbraio 1945.

Viene stipulato il presente accordo per la determinazione di una nuova indennità di caro-vita in favore dei lavoratori dell'industria della Provincia di Terni.

ART. 1°

Con decorrenza il 15 febbraio 1945 i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti (impiegati ed operai) una "nuova indennità di caro-vita" per ogni giornata di lavoro, nella seguente misura:

NEL COMUNI DI TERNI - NARNI - ORVieto

- Uomini capo famiglia.....	£ 100.-
- Uomini oltre i 21 anni.....	" 100.-
- Uomini da 18 ai 21 anni.....	" 70.-
- Uomini al di sotto dei 18 anni.....	" 40.-
- Donne capo famiglia.....	" 100.-
- Donne sopra i 21 anni.....	" 80.-
- Donne al di sotto dei 21 anni.....	" 40.-

/.

VINCERE



PARTITO NAZIONALE FASCISTA

FEDERAZIONE DEI FASCI FEMMINILI DI TERNI

Fascio Femminile di

N. di Protocollo

Risposta al foglio N.

del

dell'Ufficio

OGGETTO:

N. B. - Nella risposta si prega indicare il numero di protocollo e l'ufficio a cui si risponde

VINCERE

NEL RIMANENTI COMUNI DELLA PROVINCIA

- Uomini capo famiglia	£ 90.-
- Uomini oltre i 21 anni	" 90.-
- Uomini dai 18 ai 21 anni	" 60.-
- Uomini al di sotto dei 18 anni	" 30.-
- Donne capo famiglia	" 90.-
- Donne sopra i 21 anni	" 70.-
- Donne al di sotto dei 21 anni	" 30.-

Si intenderà " capo famiglia " il lavoratore riconosciuto tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

ART. 2°

A modifica delle disposizioni vigenti, la indennità di presenza di assenza e la indennità di caro-vita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303, saranno considerate come retribuzioni agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza; per quest'ultima con le modalità e dei limiti di cui all'art. 4 del presente accordo.

La "nuova indennità di caro-vita" sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata ad alcun effetto del rapporto di lavoro.

La "nuova indennità di carovita" sarà applicata con le norme dei criteri di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 44 n. 303, sull'indennità di carovita e non è soggetta a trattenute e contributi di carattere sociale o assicurativo.

ART. 3°

Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche l'indennità di carovita di cui al Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303 e la indennità di presenza.

Le ore di lavoro straordinario saltuario o dipendente da cause di forza maggiore (quali interruzioni di energia elettrica, guasti al macchinario, ecc.), continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, se le maggiorazioni per lavoro straordinario fossero state già aumentate per tener conto del mancato aumento della paga base, le parti stipulanti provvederanno a rivedere tali maggiorazioni.

Eventuali controversie circa la natura e le cause del lavoro straordinario saranno esaminate e conciliate tra le aziende e le commissioni interne.

ART. 4°

Per i lavoratori licenziati successivamente dal 16 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento, sarà distinta in due periodi:

VINCE

- 3 -

1°) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943, l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e, cioè, con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di caro-vita di cui al Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;

2°) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943, l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al 1° comma dell'art. 3° del presente accordo, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

ART. 5°

Per i lavoratori assenti per malattia, la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro si sono trovate d'accordo nel richiedere al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro la introduzione di nuove classi di sussidio, per tener conto degli aumenti di retribuzione intervenuti di recente.

In via, pertanto, del tutto provvisoria e, cioè, fino a quando tale revisione di sussidi non verrà attuata, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i sei giorni, un sussidio addizionale pari al 50 % (cinquante per cento) dell'ammontare della "nuova indennità di caro vita" di cui all'art. 1° del presente accordo.

Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per tutta la durata della malattia, per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.

ART. 6°

La "nuova indennità di caro-vita", di cui all'art. 1° del presente accordo, è comprensiva anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

ART. 7

Per la sola categoria edilizia si conviene che, la "nuova indennità di caro-vita", di cui all'art. 1° del presente accordo, assorba la eventuale maggior misura corrisposta dalle imprese agli operai dipendenti, oltre i minimi salariali contrattuali, restando inteso che le nuove retribuzioni complessive non dovranno in nessun caso risultare inferiori a quelle attualmente percepite dai singoli lavoratori.

ART. 8

La indennità, di cui all'art. 1° del presente accordo, assorbe fino alla concorrenza del relativo importo, gli accenti sulle retribuzioni concessi dai datori di lavoro quali anticipazioni e con riferimento a provvedimenti di miglioramenti economici.

./.

- 4 -
ART. 9°

Le parti stipulanti si intendono impegnate ~~adattuare~~ attuare tutti i mezzi organizzativi a loro disposizione per ottenere dai loro associati il più leale e scrupoloso rispetto del presente accordo.

La Camera Confederale del Lavoro e le Camere del Lavoro Comunali non appoggeranno nessuna azione dei lavoratori tendente a modificare il presente accordo.

ART. 10°

Per le aziende artigiane e per i dipendenti dai proprietari di fabbricati la situazione sarà esaminata non appena le competenti Associazioni Nazionali avranno fissato i criteri di massima da seguire.

ART. 11°

Le parti stipulanti sono d'accordo di ritenere validamente efficaci le norme contenute nel presente contratto soltanto dopo la prescritta autorizzazione da parte del competente Comando Alleato.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI TERNI

1254
P. LA CAMERA DEL LAVORO CONF.
DELLA PROV. DI TERNI

